



IN QUESTA EDIZIONE

1. I termini di prescrizione ai fini della notifica di atti impositivi fiscali
2. Le principali novità fiscali della Legge Finanziaria 2024
3. Partecipazioni al bando UE finalizzato alla decarbonizzazione

1

I termini di prescrizione ai fini della notifica di atti impositivi fiscali

Per tutti i clienti

Ricordiamo che i termini ordinari, entro i quali l'Ufficio deve notificare, a pena di decadenza, l'avviso di accertamento relativo ai redditi ed Irap, nonché IVA, sono i seguenti:

Dichiarazione	Termine di accertamento (redditi, Irap, IVA)
Presentata	31/12 del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione
Omessa	31/12 del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata

Facciamo presente che il 31/12/2023 cade di domenica e l'01/01/2024 è giorno festivo; di conseguenza si verifica il differimento a martedì 02/01/2024 dei termini per le notifiche dell'Ufficio (ex art. 66, DPR 600/1973). Ricordiamo anche che nel periodo COVID è stata approvata una proroga speciale del termine di decadenza di 85 giorni (sol per alcune annualità).

Riassumendo i termini di prescrizione sono i seguenti:

Periodo d'imposta	Dichiarazione presentata		Dichiarazione omessa	
	Termine ordinario	Termine ordinario + 85 giorni	Termine ordinario	Termine ordinario + 85 giorni
2017	31/12/2023	*25/03/2024	31/12/2025	*26/03/2026
2018	31/12/2024	*26/03/2025	31/12/2026	*26/03/2027
2019	31/12/2025	*26/03/2026	31/12/2027	*26/03/2028
2020	31/12/2026	*26/03/2027	31/12/2028	*26/03/2027

Come si vede dall'elenco di cui prima, risulta decorso il termine di decadenza del periodo d'imposta 2016 (salvo il caso di dichiarazione omessa), mentre il periodo 2017 scadrà a breve e precisamente al 25/03/2024.

* Si fa presente che secondo la giurisprudenza è molto dubitabile la legittimità della proroga del termine di 85 giorni con riferimento ad altri anni rispetto all'anno COVID 2020, cioè rispetto ad anni con termine di prescrizione ordinario diverso rispetto al 31/12/2020.

2

Le principali novità fiscali della Legge Finanziaria 2024

Per tutti i clienti

In data 30/12/2023 è stata pubblicata la Legge di bilancio 2024 (legge n. 213 del 30/12/2023), la quale è entrata in vigore in data 01/01/2024 (il testo integrale di questa legge è scaricabile in Internet al seguente link):

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/12/30/23G00223/SG> .

Di seguito riassumiamo le principali novità fiscali della Legge Finanziaria 2024:

La proroga della possibilità di accesso al Fondo garanzia mutuo prima casa	La possibilità di accesso al Fondo garanzia mutuo prima casa è stata estesa a tutto l'anno 2024 (trattasi della possibilità di usufruire dell'aumento fino all'80% della misura massima della garanzia concedibile dal Fondo garanzia prima casa per i finanziamenti superiori all'80% del prezzo d'acquisto (inclusivo degli oneri accessori) dell'immobile da parte delle giovani coppie/nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi di proprietà di IACP, nonché dei giovani che non hanno compiuto 36 anni di età. I soggetti richiedenti non devono possedere una ISEE superiore a Euro 40.000,00. L'accesso a tale Fondo di garanzia è stato esteso anche da parte di famiglie numerose (famiglie con tre o più figli).
A partire dal 2024 cambia la tassazione delle plusvalenze su	Facciamo presente che la plusvalenza su un'immobile rappresenta - in linea generale - la differenza tra il prezzo di cessione del medesimo immobile e il valore d'acquisto/costruzione maggiorato dei costi incrementativi. In linea generale, una persona fisica (anche società semplice) che possedeva

<p>immobili assoggettati ad interventi superbonus e/o efficientamento energetico e/o sismico</p>	<p>un'immobile da più di cinque anni, poteva cedere tale immobile senza di dover tassare l'eventuale plusvalenza da cessione. Dal combinato disposto della nuova lettera b-bis) del comma 1 dell'art. 67, DPR 917/86, e del comma 1 dell'art. 68, DPR 917/86, si evince che - dall'01/01/2024 - vale quanto segue (in particolar modo nel caso in cui si sia scelto in luogo della detrazione in Unico/730 delle spese agevolate, l'opzione della cessione del credito o dello sconto in fattura da parte dei fornitori):</p> <ul style="list-style-type: none"> – Per immobili assoggettati ad interventi superbonus e/o efficientamento energetico e/o sismico, la plusvalenza dev'essere calcolata come differenza tra prezzo di cessione e il valore d'acquisto/costruzione maggiorato dei costi incrementativi (costi incrementativi calcolati senza considerare le spese superbonus e senza considerare le spese relative ad interventi di efficientamento energetico e/o sismico): questo vale nell'arco di tempo di cinque anni dalla fine lavori; – Per immobili assoggettati ad interventi superbonus e/o efficientamento energetico e/o sismico, la plusvalenza dev'essere calcolata come differenza tra prezzo di cessione e il valore d'acquisto/costruzione maggiorato dei costi incrementativi (costi incrementativi calcolati senza considerare il 50% delle spese superbonus e senza considerare il 50% delle spese relative ad interventi di efficientamento energetico e/o sismico): questo vale nell'arco di tempo tra cinque anni e dieci anni dalla fine lavori. <p>Facciamo presente che è già stato chiarito che le regole di cui prima valgono anche nel caso in cui le spese siano stati pagate da un soggetto diverso dal proprietario (come dal locatario, dal comodatario, dal familiare convivente, ecc.), nel caso in cui l'intervento sia stato eseguito a livello condominiale (con ripartizione millesimale delle spese sostenute sulle parti comuni) e anche nel caso che l'intervento abbia riguardato un immobile ricevuto in donazione (indifferentemente se la donazione aveva luogo prima o dopo la fine lavori, in tal caso ai fini del calcolo della plusvalenza come costo di acquisto/costruzione è da assumere pari a quello sostenuto dal donante).</p> <p>Dalle prima menzionate regole sono esonerati i seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> – La cessione a titolo oneroso di immobili su cui sono terminati gli interventi superbonus e/o interventi di efficientamento energetico e/o sismico da più di dieci anni; – la provenienza successoria dell'immobile, ovvero l'aver adibito l'immobile ad abitazione principale del cedente (o dei familiari) per la maggior parte del periodo di possesso (o, comunque, per la maggior parte del decennio anteriore alla cessione). <p>Solo nell'ipotesi in cui l'acquisto o la costruzione del fabbricato oggetto di cessione risalgano ad almeno cinque anni addietro, è possibile aggiornare il costo originariamente sostenuto in base all'indice Istat. L'applicazione dell'imposta sostitutiva sulla plusvalenza del 26% ex articolo 1, comma 496, legge 266/2005, dietro richiesta al notaio rogante, rimane sempre possibile.</p>
<p>L'aggiornamento dei dati catastali in</p>	<p>Facciamo presente che a seguito di interventi che implicano variazioni nella consistenza dell'unità immobiliare oggetto dei lavori, è richiesta la</p>

<p>seguito ad interventi 110%</p>	<p>presentazione della "dichiarazione di variazione dello stato dei beni" di cui all'art. 1, commi 1 e 2, Decreto Ministeriale n. 701/94, la cui finalità è quella di consentire l'aggiornamento dei dati catastali con la situazione di fatto. Nei casi in cui tale "dichiarazione di variazione dello stato dei beni" non risulti presentata, l'Agenzia delle Entrate invierà al contribuente un'apposita documentazione.</p>
<p>Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e partecipazioni</p>	<p>Viene nuovamente prevista la possibilità di rivalutare terreni e partecipazioni (posseduti al 01/01/2024 da parte di persone fisiche non in regime d'impresa e da società semplici, nonché da enti non commerciali per le attività non inerenti all'attività d'impresa) dietro pagamento, entro il 30/06/2024, di un'imposta sostitutiva nella misura del 16%. Tra i beni che possono essere oggetto di rivalutazione vengono incluse anche le partecipazioni quotate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. Per le partecipazioni, l'opzione risulta conveniente quando la plusvalenza è superiore al 61,5% del loro valore normale. Per la rivalutazione dei terreni, i calcoli di convenienza vanno invece fatti caso per caso, poiché la tassazione delle plusvalenze dipende dalle aliquote del contribuente (tassazione separata).</p>
<p>A partire dall'01.03.2024 aumenterà la ritenuta sui bonifici spese di recupero patrimonio edilizio/riqualificazione energetica</p>	<p>Informiamo che dall'01/03/2024 aumenta la ritenuta sui bonifici finalizzate al pagamento delle spese di recupero del patrimonio edilizio/riqualificazione energetica dall'8% all'11%. Questo aumento comporta una novità per le imprese esecutrici di tali lavori, in quanto queste imprese si vedranno accreditare meno liquidità a fronte delle loro fatture emesse (l'importo della ritenuta subita si porteranno nella loro dichiarazione dei redditi ove ne usufruiranno del relativo importo).</p>
<p>Aumento della "cedolare secca" dal 21% al 26%</p>	<p>Dall'01/01/2024 la cedolare secca sugli affitti brevi aumenta dal 21% al 26% a partire dal secondo alloggio affittato con gli affitti brevi turistici.</p>
<p>Chiarito l'esenzione IMU degli immobili di enti non commerciali</p>	<p>Ricordiamo che l'art. 1, comma 759, lettera g), legge n. 160/2019, dispone che sono esenti IMU gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), D.Lgs. n. 504/92 (che a sua volta richiama l'articolo 73, comma 1, lettera c), DPR 917/86) destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella citata lettera i), ossia attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché attività di cui all'art. 16, lettera a), legge n. 222/85.</p> <p>Nella Legge Finanziaria 2024, al fine di individuare l'ambito di applicazione dell'esenzione, è stato disposto che la citata lettera g) si interpreta nel senso che:</p> <ul style="list-style-type: none"> — gli immobili si intendono posseduti anche nel caso in cui sono concessi in comodato a uno dei predetti enti di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), DPR 917/86, funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente (cioè a condizione che il comodatario svolga nell'immobile esclusivamente le attività

	<p>previste dal citato art. 7, comma 1, lettera c), DPR 917/86 con modalità non commerciali);</p> <ul style="list-style-type: none"> – gli immobili si intendono utilizzati quando sono strumentali alle destinazioni di cui al citato articolo 7, comma 1, lettera i) anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità. <p>Ricordiamo ancora una volta che le provincie autonome di Bolzano e di Trento hanno primaria potestà legislativa in ambito IMU e pertanto nelle due provincie vale la relativa legge provinciale.</p>
Riduzione dell'importo di cessione di beni a turisti extra UE in esenzione IVA	<p>Dall'01/01/2024 l'importo di cessione di beni a turisti extra-UE in esenzione IVA si riduce da Euro 154,94 a Euro 70,00.</p> <p>Ricordiamo che turisti privati extra-Ue possono comprare beni in Italia in esenzione IVA a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> – il turista sia un soggetto privato domiciliato/residente in uno stato extra UE; – i beni acquistati siano destinati all'uso personale/familiare; – i beni siano trasportati fuori dall'UE entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.
La tassazione dei diritti reali di godimento	<p>Nei redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lettera h), DPR 917/86, rientrano ora, in aggiunta ai redditi derivanti dalla concessione in usufrutto su immobili, anche quelli derivanti dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento (come per esempio un diritto di servitù, o un diritto di superficie, ecc.); prima di tale modifica le costituzioni di diritti di superficie su fabbricati costituivano cessione di fabbricati regolate con le ordinarie regole delle plusvalenze su fabbricati (dove al possesso da più di 5 anni per chi cedeva tale diritto di superficie non si aveva plusvalenza da tassare).</p>
La plusvalenza nella cessione di metalli preziosi	<p>Mediante la modifica dell'art. 68, comma 7, lettera d), DPR 917/86, viene disposto che la plusvalenza derivante dalla cessione di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del prezzo d'acquisto, è pari all'intero ammontare del corrispettivo della cessione (in luogo del previgente 25%).</p>
L'obbligo della ritenuta alla fonte a carico degli agenti di assicurazione	<p>Dall'01/01/2024 anche le provvigioni percepite dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione devono essere assoggettate alla ritenuta a titolo d'acconto del 23% sulla base imponibile pari al 50% (ovvero pari al 20% se l'intermediario comunica al committente/preponente/mandante di avvalersi in via continuativa di dipendenti o terzi).</p> <p>Fino al 31/12/2023 tali provvigioni a favore di agenti assicurativi erano esentate esplicitamente dall'assoggettamento a ritenuta.</p>
Modifiche relative all'imposta IVIE e IVAFE	<p>L'imposta IVIE (imposta sul valore degli immobili situati all'estero) aumenta dallo 0,76% annuo all'1,06% annuo.</p> <p>L'imposta IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero) viene aumentato al 4 per mille annuo qualora tali valori vengano detenuti in stati/territori con regime fiscale privilegiato ex Decreto Ministeriale del 4.5.1999.</p>
L'esclusione di titoli di stato ai fini del calcolo dell'ISEE	<p>Ai fini di agevolare l'acquisto di titoli di stato (come i Bot, Btp, ecc.) è stato disposto che nella determinazione dell'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) non si tiene conto:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> – di titoli di stato; – di prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello stato; <p>fino all'importo complessivo dei medesimi di Euro 50.000,00.</p>
L'adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino	<p>È prevista la possibilità di regolarizzare le scritture contabili di magazzino adeguandole alla situazione di giacenza effettiva.</p> <p>La facoltà è limitata al periodo d'imposta in corso al 30/09/2023 (2023 per i soggetti "solari") e interessa le sole imprese che redigono il bilancio in base ai principi contabili nazionali.</p> <p>L'adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino può avvenire tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> – l'eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi; – l'iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse. – Nel caso di cui al primo punto, occorre versare sia l'IVA, sia un'imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell'IRAP; nella seconda ipotesi, è dovuta solo l'imposta sostitutiva. – La regolarizzazione andrà richiesta e indicata nel modello REDDITI 2024. – Le somme dovute saranno versate in due rate di pari importo: – a prima, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta 2023; – la seconda, entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta 2024.
Rifinanziamento dell'agevolazione Sabbatini	<p>Ai fini di finanziare l'agevolazione Sabbatini a favore delle micro, piccole e medie imprese, vengono messe a disposizione Euro 100 milioni (in particolare contributo ai fini di contenere gli interessi su finanziamenti finalizzati a finanziare investimenti ad alta tecnologia).</p>
Iscrizioni a ruolo per importi superiori a 100.000,00 euro, divieto di effettuare compensazioni	<p>Vige ora il divieto di effettuare compensazioni mediante il modello F24 in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati all'Agente della riscossione per importi complessivamente superiori a Euro 100.000,00 (con termini di pagamento scaduti e in mancanza di provvedimenti di sospensione); solo ad avvenuta completa rimozione delle violazioni cessa anche il divieto di compensazione. Di conseguenza diventa ancora più importante di contestare in tempo utile eventuali atti di accertamento/contestazioni fiscali ossia di conciliarli!</p>
Riduzione dell'imposta sostitutiva sui premi di risultato	<p>È ridotta al 5% (in luogo del 10% prima previsto) l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato (previo apposito accordo aziendale integrativo).</p> <p>In caso di riconoscimento di premi di risultato Vi chiediamo gentilmente di volervi coordinare strettamente con il vostro consulente del lavoro, in modo di definire con il medesimo in anticipo gli adempimenti e le formalità da effettuare a riguardo!</p>
Welfare aziendale	<p>Nel 2024 non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti/servizi prestati se, complessivamente, di importo superiore a Euro 1.000,00 (p.e. sotto forma di carta valore "Monni Card"/"Edenred"</p>

	o simili e/o sotto forma di rimborso di spese per utenze domestiche come acqua, energia elettrica, gas naturale, e per sostenere le spese affitto prima casa e le spese per interessi di mutuo prima casa); tale importo è aumentato a Euro 2.000,00 per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico. Per le imprese tali costi sono deducibili dal reddito d'impresa.
Abolizione della riduzione delle aliquote Iva	L'aliquota Iva del 5% sui prodotti per la protezione dell'igiene intima femminile, i tamponi e gli assorbenti (precedentemente soggetti all'aliquota Iva al 10%), nonché alcuni prodotti per l'infanzia (come i pannolini), viene abrogata, e di conseguenza su tali prodotti viene applicata nuovamente l'aliquota IVA del 10%. L'aliquota Iva del 10% (in luogo del 22%) per la cessione dei pellet (legno truciolato) per riscaldamento veniva concessa solo più per il mese di gennaio e febbraio 2024.
L'obbligo di assicurazione contro i rischi catastrofali	A carico delle imprese con sede legale in Italia, e/o con sede legale all'estero ma con una stabile organizzazione in Italia, viene introdotto l'obbligo di stipulare entro il 31/12/2024 contratti assicurativi a copertura dei danni a certe categorie di beni (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali) cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali quali sismi/alluvioni/frane/inondazioni/esondazioni. Si fa presente che del mancato rispetto di tale obbligo si terrà conto nel caso dell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali. Di conseguenza sollecitiamo di voler verificare le proprie polizze aziendali e/o di volerle adeguare in modo di rispettare queste nuove prescrizioni.

3

Partecipazioni al bando UE finalizzato alla decarbonizzazione

Per soggetti IVA

È stato istituito un bando volto a sostenere progetti innovativi che contribuiranno alla riduzione delle emissioni di gas serra e all'adozione di tecnologie pulite.

Il bando copre diversi settori, suddivisi in categorie che vanno dai grandi progetti di decarbonizzazione ai progetti pilota ad altra innovazione. Sono a disposizione Euro 4 miliardi per questo bando.

I promotori dei progetti possono fare domanda fino al 09/04/2024. I risultati della valutazione saranno comunicati nel quarto trimestre del 2024, con la firma delle convenzioni di sovvenzione prevista per il primo trimestre 2025. I progetti agevolabili devono raggiungere la chiusura finanziaria entro quattro anni dalla firma ed operare per almeno cinque anni.

Maggiori informazioni a riguardo si trovano in internet al seguente link: https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/bando-da-4-miliardi-di-eu-del-fondo-linnovazione-la-commissione-inviata-presentare-tecnologie-zero-2023-11-23_it



Le informazioni qui contenute sono da considerarsi accurate sino alla data di pubblicazione della newsletter; le norme regolatrici la materia potrebbero essere nel frattempo state modificate. Il contenuto di questa newsletter non costituisce, né può essere usato come, sostituto di un parere fiscale e/o legale per una specifica situazione. Il Bureau Plattner non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa o meno sulla base di questa newsletter.

Informazioni dettagliate in ordine alla nostra informativa sul trattamento dei dati personali sono riportate nella Privacy Policy, consultabile sul nostro sito web: <https://www.bureauplattner.com/it/privacy-cookies/>. Per eventuali domande si prega di contattare il seguente indirizzo email: privacy@bureauplattner.com.

© Bureau Plattner – Dottori commercialisti, revisori, avvocati
www.bureauplattner.com

